

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DÉCISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 1987

che istituisce un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, il quale utilizza le reti di comunicazione (TEDIS)

(87/499/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che la Comunità ha in particolare il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e più strette relazioni tra gli Stati che ad essa partecipano;

considerando che i capi di Stato o di governo, riuniti a Stuttgart, Atene e Fontainebleau hanno sottolineato l'importanza delle telecomunicazioni come fattore essenziale della crescita economica e dello sviluppo sociale;

considerando che il Parlamento europeo, nella sua analisi della situazione e dello sviluppo delle telecomunicazioni ha insistito sul ruolo chiave di queste ultime per il futuro sviluppo politico, sociale ed economico della Comunità (dibattiti del Parlamento europeo sulle telecomunicazioni nel 1983, relazione Leonardi, relazione Albert e Ball 1982);

considerando che, il 17 dicembre 1984, il Consiglio ha approvato gli elementi principali di una politica della Comunità in materia di telecomunicazioni, ivi compreso

l'obiettivo di migliorare servizi e reti di telecomunicazioni avanzati attraverso azioni a livello comunitario;

considerando che il settore delle telecomunicazioni riveste una grande importanza economica sia sul piano delle attività industriali di questo settore che su quello del suo contributo all'efficienza degli scambi d'informazione attraverso la Comunità;

considerando che le norme nel settore delle tecnologie dell'informazione e dei lavori necessari per elaborarle rivestono un carattere particolare, segnatamente per:

- la complessità delle specificazioni tecniche e la precisione richiesta per assicurare gli scambi di dati e l'interfunzionalità dei sistemi;
- l'esigenza di disporre rapidamente di norme ed evitare che si sviluppino, in modo del tutto incompatibile, sistemi di trasferimento elettronico di dati (commerciali);
- la necessità di assicurare l'applicazione delle norme internazionali su basi credibili a livello di utilizzazione pratica;

considerando che è opportuno attuare un programma generale di normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

considerando che la decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni⁽³⁾ mira ad istituire in tali settori un quadro generale d'elaborazione di norme o di specificazioni tecniche comuni in particolare per favorire gli scambi di informazione nella Comunità e ridurre gli ostacoli provocati dalle incompatibilità dovute all'assenza di norme o alla loro mancanza di precisione;

⁽¹⁾ GU n. C 246 del 14. 9. 1987, pag. 92.

⁽²⁾ GU n. C 105 del 21. 4. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31.

considerando che nel quadro del progetto CD⁽¹⁾ e del programma CADDIA sono necessarie azioni per assicurare una stretta cooperazione con gli ambienti commerciali e industriali al fine di fornire opportune interfacce di comunicazione e di scambio di informazione tra i sistemi commerciali e industriali e quelli delle amministrazioni doganali;

considerando che detto obiettivo può essere raggiunto soltanto introducendo una stretta cooperazione tra gli ambienti commerciali e industriali di settori industriali diversi al fine di assicurare la necessaria compatibilità tra i sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali;

considerando che nell'ambito del progetto CD si devono prendere in considerazione gli aspetti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla riservatezza delle informazioni sulle importazioni, le esportazioni e gli scambi intercomunitari fornite alla Commissione, alle amministrazioni doganali e agli operatori commerciali e gestite da, oppure in corso di trasmissione tra, la Commissione, dette amministrazioni e detti operatori;

considerando che le preoccupazioni di cui sopra rientrano in una problematica molto più vasta e precisamente quella della protezione dell'informazione nel quadro dei trasferimenti elettronici di dati commerciali tra sistemi di informazione e che è pertanto indispensabile una coerenza tra i provvedimenti adottati nell'ambito del progetto CD e quelli attuati nel contesto industriale;

considerando che il libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno sottolinea l'importanza che riveste ormai lo sviluppo di nuovi servizi attraverso le frontiere e il contributo delle reti di telecomunicazione basate su norme comuni alla realizzazione di un mercato privo di ostacoli a livello comunitario;

considerando gli orientamenti contenuti nel libro verde del 30 giugno 1987 sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e degli impianti di telecomunicazione;

considerando che il trasferimento elettronico di dati commerciali può dare un contributo crescente al rafforzamento della competitività delle imprese europee nel settore della produzione e in quello dei servizi;

considerando che si assiste attualmente ad un rapido sviluppo di iniziative sia pubbliche che private volte a introdurre, a livello di società, di gruppi di società o settori industriali nonché sul piano nazionale ed internazionale, sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali non compatibili;

considerando che, in materia di trasferimento elettronico di dati commerciali, la diversità e la frammentazione delle iniziative, a livello di un paese o, in via più generale, di un'azienda, di un gruppo di aziende o di un settore di attività, rischiano di portare alla creazione di sistemi non

compatibili e non comunicanti e di impedire ai fornitori di apparecchiature di servizi nonché gli utilizzatori di sfruttare pienamente i vantaggi offerti dallo sviluppo di nuovi sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali;

considerando che, per evitare la non comunicabilità tra tali sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali, è opportuno varare un programma che comprenda, da un lato, una prima serie di azioni d'interesse comune necessarie per lo sviluppo coordinato del trasferimento elettronico di dati commerciali e, dall'altro, una seconda serie di azioni in connessione più stretta con i progetti settoriali, per tentare di risolvere, in modo coordinato, i problemi comuni incontrati durante il loro sviluppo;

considerando che, in un primo tempo, si devono realizzare azioni ed effettuare studi per creare e sviluppare le condizioni favorevoli necessarie allo sviluppo coordinato del trasferimento elettronico di dati commerciali;

considerando che, in base ai risultati ed alle esperienze acquisite, si dovranno definire gli oggetti ed i dettagli di una possibile seconda fase concernente il sostegno di progetti pilota e la continuazione di talune azioni varate;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione necessari a tal fine, diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale nei settori del commercio, dell'industria e dell'amministrazione, il quale utilizza le reti di comunicazione (TEDIS), in seguito denominato « programma ».

Articolo 2

Il programma è attuato conformemente alla presente decisione. Esso copre un periodo di due anni.

Articolo 3

Il programma ha per oggetto di:

- 1) coordinare a livello comunitario i lavori eseguiti nei vari Stati membri in occasione dello sviluppo di sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali;
- 2) sensibilizzare gli utilizzatori potenziali;
- 3) sensibilizzare i produttori europei di hardware e di software alle opportunità offerte dal trasferimento elettronico di dati;
- 4) concedere un appoggio logistico ai gruppi europei del settore;

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1986, pag. 28.

- 5) tener conto delle esigenze specifiche del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale negli e tra gli Stati membri della Comunità, nelle politiche delle telecomunicazioni e di normalizzazione; eseguire i lavori preparatori a tal fine;
- 6) sostenere la creazione di centri di prova di conformità per i software e hardware utilizzati nei sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 7) ricercare soluzioni per i problemi giuridici che potrebbero frenare lo sviluppo del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale e vigilare affinché eventuali normative restrittive in materia di telecomunicazioni non possano ostacolare lo sviluppo del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 8) studiare le esigenze dei sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali in materia di sicurezza onde garantire la riservatezza dei messaggi trasmessi;
- 9) studiare i problemi particolari creati dalla molteplicità delle lingue nella Comunità e, a tal fine, esaminare l'eventuale utilizzazione, in materia di plurilinguismo, dei risultati ottenuti o previsti nel quadro dei programmi di traduzione automatizzata Systran ed Eurotra;
- 10) esaminare l'opportunità di promuovere lo sviluppo dei software specializzati, necessari al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 11) redigere l'inventario dei progetti settoriali esistenti o potenziali in materia di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale ed eseguire un'analisi comparativa di detti progetti settoriali;
- 12) recensire le esigenze speciali che appaiono nel corso dell'attuazione di sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale e che potrebbero essere risolte più facilmente con un intervento comunitario;
- 13) studiare più particolarmente l'aiuto che potrebbe essere dato alle piccole e medie imprese perché partecipino attivamente al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 14) prevedere un eventuale aiuto a progetti pilota la cui progressiva attuazione potrebbe favorire soluzioni generalizzabili dei problemi di interesse comune incontrati dalla maggior parte dei sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale.

Articolo 4

L'attuazione del programma avviene in coordinamento con le politiche e le azioni esistenti o in progetto nella Comunità in materia di telecomunicazioni, di mercato dell'informazione, di normalizzazione e di plurilinguismo, nonché in particolare con i progetti CADDIA e CD, al fine di assicurare la sinergia necessaria con le esigenze specifiche del trasferimento elettronico di dati commerciali.

Articolo 5

I contratti che dipendono dal programma sono eseguiti con imprese, comprese le piccole e medie imprese, istituti di ricerca e altri organismi stabiliti nella Comunità.

Articolo 6

1. La Comunità contribuisce alla realizzazione del programma entro i limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo scopo nel bilancio generale delle Comunità.

2. L'importo ritenuto necessario per coprire il contributo della Comunità all'esecuzione del programma per la durata del medesimo ammonta a 5,3 milioni di ECU.

Articolo 7

La Commissione vigila affinché il programma TEDIS si svolga in maniera soddisfacente e prende le misure di esecuzione opportune.

Articolo 8

La Commissione presenta al Consiglio entro il 1° gennaio 1990 un rapporto sulla realizzazione dei lavori definiti nella presente decisione e, se necessario, una proposta relativa ad ulteriori misure.

Articolo 9

La presente decisione ha efficacia il 1° gennaio 1988.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WILHJELM